



COMUNE DI ROCCA DI PAPA
PROVINCIA DI ROMA

CAP 00040
CODICE FISCALE 01238260580
PARTITA IVA 00975471004

V.LE ENRICO FERRI NR. 65
CENTRALINO (06) 9428611
FAX (06) 9499164

Prot. n. 38486

Ordinanza n. 126

OGGETTO: Ordinanza sindacale di adozione di adeguate misure di sicurezza in occasione di eventi, con il divieto di utilizzo di petardi e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che la L. n. 125/2008 ha modificato l'art 54 del D.lgs. 267/2000 circa la attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il Ministero dell'Interno con D.M. del 05/08/2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana per gestire le attività di prevenzione e contrasto anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano.

CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività con lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare morte e danni fisici di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito, e possono determinare, per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi, conseguenze negative a carico di persone e animali, ed inoltre provocare inquinamento e fenomeni di degrado urbano per possibili danni al patrimonio pubblico deturpando altresì il suolo pubblico.

CONDIVISA l'esigenza tutelata dalle norme innanzi citate di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale.

PRESO ATTO che nel territorio comunale possono esserci comportamenti scorretti all'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere.

RITENUTO necessario eliminare l'uso incontrollato degli stessi.

VISTA la circolare n. 557/PAS/U/015996/XV.H.8 del 29/11/2021 del Ministero dell'Interno, pervenuta in data 02/12/2021, di cui al prot. 35496.

VISTO il D.lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.e i.,

VISTI gli art. 7bis, 50 e 54 del D.lgs. 267 del 18/08/2000.

VISTA la Legge 24/07/2008 n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008 n. 92.

VISTA la Legge n.689/1981.

ORDINA

- Il divieto di far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo, accendere lanterne luminose in luoghi coperti o scoperti, pubblici, all'interno di scuole, condomini, ospedali, case di cura, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti persone, zone boscate sia all'interno che all'esterno del parco regionale dei castelli romani, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative, specificando inoltre che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultano affollate per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi;
- Il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati, munito della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;
- Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che comportino comunque sia un pur minimo livello di pericolo.



**COMUNE DI ROCCA DI PAPA
PROVINCIA DI ROMA**

CAP 00040
CODICE FISCALE 01238260580
PARTITA IVA 00975471004

V.LE ENRICO FERRI NR. 65
CENTRALINO (06) 9428611
FAX (06) 9499164

PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESSA E QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATI, DI NON UTILIZZARE PRODOTTI PIROTECNICI, ANCHE SE DI LIBERA VENDITA, NELLE PIAZZE E VIE DI TUTTO IL CENTRO URBANO DI ROCCA DI PAPA, PER IL PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2021 AL 2 GENNAIO 2022.

INFORMA CHE

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis del D.lgs. 267/2000, di un importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m.e i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta Legge, fatte salve inoltre eventuali sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

Il Corpo di Polizia Locale, e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente sia notificata:

- Al Prefetto di Roma (ex art. 64 D.Lgs 92/2008 conv. L. n. 125/2008);
- Al Corpo Polizia Locale di Rocca di Papa;
- Alla Stazione Carabinieri di Rocca di Papa;
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Frascati;
- Alla Guardia di Finanza Gruppo di Frascati;
- Alla Stazione Carabinieri Forestali;
- Al Parco Regionale dei Castelli Romani;
- Alla cittadinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Ai sensi dell'art 3 della legge 241/90 avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni al TAR o alternativamente al Ministero delle Infrastrutture che decidono in merito. Per le trasgressioni alla presente Ordinanza si applica il disposto del C.d.S. e del successivo Regolamento.

Rocca di Papa, 30/12/2021

**Il Sindaco
Arch. Veronica Cimino**